

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1966

Modifica dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sulla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole perfezionare la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in modo da adeguarlo ai requisiti voluti dall'articolo 99 della Costituzione della Repubblica e, in particolar modo, all'esigenza di organo rappresentativo di tutte le categorie produttive.

Infatti, la legge 5 gennaio 1957, n. 33, sulla composizione del CNEL, prevede una scarsa rappresentanza di professionisti e, soprattutto, di quelli che, come i farmacisti, sono uno dei cardini di un ramo produttivo tra i maggiori di quelli esistenti in Italia e in tutti i Paesi civili: intendo riferirmi alla produzione e alla distribuzione dei farmaci.

È forse superfluo aggiungere che il valore della produzione farmaceutica italiana è dell'ordine di oltre 500 miliardi annui.

Vi è da tener presente inoltre che i farmacisti sono tra i protagonisti dell'ordinamento dell'assicurazione contro le malattie, in quanto la somministrazione delle medicine costituisce uno dei principali capitoli di spesa degli enti mutualistici.

È evidente perciò la necessità che un farmacista possa apportare il contributo della propria esperienza tecnica, che si perfeziona ogni giorno sul piano pratico, ai lavori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, quando questo organismo sarà chiamato ad affrontare i problemi sempre più pressanti ed impegnativi, posti in essere dalla progressiva immissione della popolazione italiana nel sistema della sicurezza sociale.

Per i motivi anzidetti il proponente è fiducioso che il presente disegno di legge sarà preso in attenta considerazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituita dalla seguente:

« *b*) quattro rappresentanti dei professionisti, di cui un farmacista; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo ».